

## DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

### 1. ANTICIPAZIONI

1.1. Come stabilito dal Dlgs 252/2005, l'associato può conseguire un'anticipazione sulla sua posizione:

- I.** in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione maturata, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti come tali dalle competenti strutture sanitarie pubbliche, per sé, per il coniuge, per i figli.
- II.** decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.
- III.** decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per la ristrutturazione della prima casa di abitazione, ai sensi del DPR N. 380/2001, art. 3, comma 1, lettera a, b, c, d.
- IV.** decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento della posizione maturata, per ulteriori esigenze.

1.2. Il Fondo procederà all'evasione delle richieste pervenute, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del Fondo stesso e delle seguenti regole generali:

- 1.2.1. Nei casi II), III), IV) la richiesta può essere inviata al Fondo dal momento del raggiungimento degli 8 anni di iscrizione. La data di iscrizione a Fonchim è riportata sul sito e nell'estratto conto. Al fine del raggiungimento degli 8 anni previsti dalla norma, è considerata utile l'anzianità maturata in altri fondi, dai quali sia stato effettuato il trasferimento a Fonchim;
- 1.2.2. L'anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata;
- 1.2.3. Nei casi I), II), III) l'associato ha la facoltà di richiedere più anticipazioni, nei limiti del 75% della posizione complessivamente maturata. In caso di richiesta in base al punto I) la successiva domanda deve essere posteriore all'invio della fattura relativa alla richiesta precedente;
- 1.2.4. L'anticipazione è sottoposta a tassazione ai sensi del Dlgs. 252/2005;
- 1.2.5. Non saranno prese in considerazione richieste inferiori a €2.000;
- 1.2.6. Il Fondo accetterà esclusivamente richieste corredate dai documenti di cui ai successivi punti;
- 1.2.7. Le richieste dovranno riguardare spese sostenute e fatturate non più di 60 giorni prima della data di invio delle richieste stesse. Il Fondo valuterà la congruità della documentazione presentata e istruirà le pratiche sulla base dell'ordine di ricezione. Nel caso di documentazione errata o incompleta, il Fondo darà adeguata informazione all'associato. Fermo restando il diritto all'anticipazione, per stabilire l'ordine di evasione delle richieste, si terrà conto della data di ricevimento della documentazione completa;
- 1.2.8. Il Fondo darà comunicazione all'associato dell'avvenuto accoglimento o rigetto della richiesta di anticipazione, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, tramite mail (indirizzo da indicare nel modulo e da riportare sulla propria posizione nel sito del Fondo);
- 1.2.9. La richiesta di anticipazione deve essere inviata al Fondo compilando l'apposita modulistica. Il "modulo di anticipazione" è disponibile sul sito internet di Fonchim, presso gli uffici del personale delle aziende. Al modulo devono essere allegati i documenti previsti per ogni casistica. Nei casi I), II), III) tutta la documentazione deve pervenire al Fondo per raccomandata. Le richieste pervenute via fax non si riterranno ricevute. Nel caso IV) la documentazione deve pervenire esclusivamente via fax.
- 1.2.10. Il Fondo liquida l'anticipazione di norma entro 4 mesi dal ricevimento della documentazione completa;
- 1.2.11. L'associato ha l'opportunità di ricostituire la propria posizione attraverso la contribuzione volontaria, entro i limiti di deducibilità previsti dalla legislazione fiscale;
- 1.2.12. Nel caso in cui l'associato abbia in atto contratti di "cessione del quinto" notificate al Fondo da parte della finanziaria, la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione specifica ad ogni casistica, dovrà essere corredata dall'attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria. Nel caso in cui non sia allegata tale documentazione, la pratica verrà automaticamente rigettata. Unica eccezione sono le richieste di anticipazione per spese sanitarie, per le quali il Fondo provvederà a liquidare l'iscritto, anche in presenza di contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e con il TFR a garanzia, ma tratterà un quinto della prestazione a favore del cessionario (società finanziaria che ha concesso il finanziamento), che potrà chiederne o meno la corresponsione;

1.2.13. La liquidazione dell'anticipazione avverrà esclusivamente attraverso bonifico bancario previa indicazione, da parte del destinatario, delle coordinate bancarie;

1.2.14. Per la copertura delle spese di istruzione di ciascuna pratica il Fondo addebiterà €25 alla posizione dell'associato.

1.3. Annualmente, il Fondo definisce l'importo massimo complessivo erogabile per anticipazioni.

1.4. **SPESE SANITARIE** - La domanda di anticipazione per spese sanitarie, per sé o per i familiari fiscalmente a carico, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione, da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche (A.S.L), della natura di straordinarietà degli interventi cui si riferisce nella richiesta. Tale dichiarazione è richiesta anche in caso di intervento medico effettuato privatamente;

b) preventivo firmato dallo specialista;

c) fotocopia della fattura dettagliata emessa non oltre 60 giorni prima della richiesta, delle spese sostenute, anche relative al viaggio o soggiorno o, in alternativa, modulo di autocertificazione scaricabile dal sito internet di Fonchim. La spedizione dell'autocertificazione permette di ottenere la somma prima della presentazione delle fatture. L'associato avrà comunque l'onere di produrre la fattura entro 6 mesi dall'invio del preventivo ed entro 15gg. dall'emissione della stessa;

d) stato di famiglia, in caso di spese sostenute per i familiari fiscalmente a carico;

e) fotocopia carta d'identità.

1.5. **ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE** - La domanda di anticipazione per l'acquisto della prima casa dovrà essere corredata da:

a) Autocertificazione prima casa di abitazione;

b) Atto notarile (compromesso o rogito) stipulato non oltre 60 giorni prima della richiesta;

c) Stato di Famiglia (nel caso di acquisto per il coniuge o per i figli);

d) Fotocopia carta d'identità.

È tuttavia possibile dare avvio alla pratica di anticipazione inviando un compromesso in forma non notarile. In questo caso perché, ai fini dell'ordine di ricezione, sia utile la data di invio di tale compromesso, è necessario che il rogito pervenga al Fondo entro il termine di 6 mesi. Solo a seguito della presentazione del rogito si procederà al pagamento dell'anticipazione.

1.6. Nel caso di **COSTRUZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE** i documenti da allegare sono:

a) Modulo anticipazione;

b) Stato di Famiglia (nel caso l'acquisto sia per il coniuge o i figli);

c) Autocertificazione prima casa di abitazione;

d) Copia Documento Proprietà Terreno;

e) Copia Dichiarazione Inizio Lavori;

f) Fotocopia carta d'identità.

1.7. Nel caso di **COSTRUZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE IN COOPERATIVA** i documenti da allegare sono:

a) Modulo anticipazione

b) Stato di Famiglia (nel caso di costruzione per il coniuge o per i figli);

c) Autocertificazione prima casa di abitazione;

d) Copia Documento Proprietà Terreno;

e) Copia Dichiarazione Inizio Lavori;

f) Dichiarazione di "SOCIO" della Cooperativa;

g) Fotocopia carta d'identità.

Non saranno accettate richieste finalizzate ad estinguere contratti di mutuo "in itinere".

1.8. **RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE** - La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della prima casa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Autocertificazione prima casa e che i lavori rientrino in quelli previsti dalla normativa di cui al DPR 380/2001, art. 3, comma 1, lettera a, b, c, d.);

b) Fotocopia carta d'identità;

c) Fattura dettagliata delle spese sostenute, emessa non oltre 60 giorni prima della richiesta;

Può essere inoltrata domanda anche nel caso di ristrutturazione della casa in affitto, corredata dalla seguente documentazione:

- a) Autocertificazione prima casa e che i lavori rientrino in quelli previsti dalla normativa di cui al DPR. 380/2001, art. 3, comma 1, lettera a, b, c, d.);
- b) Fotocopia carta d'identità;
- c) Fattura dettagliata delle spese sostenute emessa non oltre 60 giorni prima della richiesta.

In nessun caso verranno accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa.

- 1.9. **ANTICIPAZIONE SENZA MOTIVAZIONE** - Il socio, senza bisogno di motivazione, **PURCHÉ SIANO TRASCORSI 8 ANNI DALL'ISCRIZIONE**, può richiedere un'anticipazione sulla posizione maturata. Il limite indicato è del 30%. Questo tipo di domanda dovrà essere corredata dalla sola fotocopia della carta d'identità. Tali documenti devono essere trasmessi via fax.

## **2. CESSIONI E FINANZIAMENTI CON TFR A GARANZIA**

2.1. Nel caso di lavoratori iscritti a Fonchim che abbiano stipulato contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e con il TFR a garanzia, il Fondo non potrà procedere alla liquidazione delle prestazioni eventualmente richieste dall'iscritto, salvo che il cessionario (società finanziaria che ha concesso il finanziamento) non invii al Fondo liberatoria che attesti l'estinzione del finanziamento. In mancanza della liberatoria, Fonchim liquiderà al cessionario quanto di sua spettanza.

2.2. I contratti di finanziamento avranno effetto nei confronti di Fonchim solo se notificati al Fondo tramite raccomandata. L'effetto decorre dalla ricezione da parte del Fondo.

2.3. Le prestazioni pensionistiche complementari e le anticipazioni per spese sanitarie gravissime sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. Pertanto il Fondo provvederà a liquidare l'iscritto, anche in presenza di contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e con il TFR a garanzia, ma tratterà un quinto della prestazione a favore del cessionario, che potrà chiederne o meno la corresponsione.



## **AUTOCERTIFICAZIONE ANTICIPAZIONE ACQUISTO PRIMA CASA**

Il/la sottoscritto/a.....

C.F. ....

**dichiara:**

- la veridicità dei dati riportati nella documentazione allegata
- di richiedere l'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione

Alla presente allega una **fotocopia della carta di identità o della patente.**

**Data**.....

**Firma dell'associato** .....



**AUTOCERTIFICAZIONE  
ANTICIPAZIONE ACQUISTO PRIMA CASA**

Il/la sottoscritto/a .....

C.F. ....

**dichiara:**

- la veridicità dei dati riportati nella documentazione allegata
- di richiedere l'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione

Alla presente allega una **fotocopia della carta di identità o della patente.**

**Data**.....

**Firma dell'associato** .....



## **AUTOCERTIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA**

Il/la sottoscritto/a .....

C.F. ....

**dichiara:**

- la veridicità dei dati riportati nella documentazione allegata
- che i lavori rientrano in quelli previsti dalla normativa: DPR 380/2001, art. 3, comma 1, lett. a, b, c, d

Alla presente allega una **fotocopia della carta di identità o della patente.**

**Data**.....

**Firma dell'associato** .....





## **AUTOCERTIFICAZIONE ANTICIPAZIONE SPESE SANITARIE**

Il/la sottoscritto/a .....

C.F. ....

### **dichiara:**

la veridicità dei dati riportati nella documentazione allegata per la richiesta dell'anticipazione e si impegna:

- ad inviare la fattura comprovante lo svolgimento delle cure **entro 6 mesi** dall'invio del preventivo ed entro **15 gg.** dall'emissione della stessa
- a restituire l'intera somma erogata da Fonchim, nel caso non fossero state effettuate le cure indicate nel preventivo
- a restituire la differenza, nel caso la fattura sia inferiore al preventivo

Alla presente allega una **fotocopia della carta di identità o della patente.**

**Data**.....

**Firma dell'associato**.....